Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 224/2026

OGGETTO: ***Imponibilità in Italia delle somme erogate da una compagnia di assicurazione, alla scadenza di un contratto di capitalizzazione/ assicurazione sulla vita, ad un ex interprete free lance che ha svolto la propria attività lavorativa presso il Parlamento europeo***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Signor X (di seguito anche l'Istante o il Contribuente), cittadino italiano, segnala di essere residente in Belgio, in quanto, dall'anno Y ha iniziato a collaborare con il Parlamento europeo come interprete *free lance*.

In particolare, l'Istante comunica che:

- dall'anno Y all'anno Y + 5 ha lavorato presso il Parlamento europeo come "*auxiliaire interprete de conférence"* nell'ambito della regolamentazione comune delle Istituzioni europee per gli interpreti di conferenza. I redditi ritratti da tale attività erano assoggettati ad imposta comunitaria con contestuale applicazione del regime *"vieillesse-*

décès", previsto dalla Convenzione tra l'Associazione internazionaledegli interpreti di conferenza (di seguito AIIC) e le Istituzioni dell'Unione Europea;

- dall'anno Y+ 5 all'anno Y + 11 è stato assunto dal Parlamento europeo come agente temporaneo;

- dall'anno Y + 11 è stato inquadrato come funzionario a tempo indeterminato.

Il Signor X segnala, inoltre, che, pur essendo residente in Belgio, in quanto iscritto all'AIRE, deve essere considerato, ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse fra gli Stati membri dell'UE, ancora fiscalmente residente in Italia, in quanto Paese del domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'UE, si sensi dell'Articolo 13 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione Europea, accluso al Trattato sull'Unione Europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito Protocollo n. 7 o Protocollo sui privilegi e le immunità dell'UE).

L'Istante sottolinea, tuttavia, che, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 12 del suddetto Protocollo n. 7, in considerazione del fatto che gli emolumenti erogati a funzionari e agenti dell'UE sono soggetti a ritenuta alla fonte a profitto dell'Unione Europea, tali somme risultano esenti da imposizione in Italia e non sono, pertanto, oggetto di dichiarazione.

Ciò premesso, il Contribuente comunica che, nel corso dell'anno Z, ha percepito la liquidazione di un contratto di capitalizzazione/assicurazione sulla vita (*Prinsave*), emesso dalla compagnia assicurativa A, giunto a scadenza nella suddetta annualità.

A tal riguardo l'Istante segnala che:

- tale contratto è stato sottoscritto in data K dell'anno Y, per una durata di n. T anni e ha natura di *"Insurance of capitalisation"*, con la finalità di costituire un capitale disponibile alla scadenza e di garantire, in caso di morte/invalidità, la restituzione dei premi versati, maggiorati degli interessi, con un tasso minimo tecnico garantito del 4,5 per cento annuo;

- i relativi premi (*variable premium),* accumulati dall'anno Y all'anno Y + 7, sono associati ai versamenti di previdenza *"vieillesse-décès"* effettuati dall'uficio pagatore UE in favore di A per tutti i singoli contratti di lavoro con il Parlamento Europeo o con altre istituzioni dell'UE dall'anno Y- 1 all'anno Y+5 (i versamenti effettuati dopo l'anno Y + 5 sono, comunque, afferenti a prestazioni di lavoro svolte fino all'anno Y + 5);

- i suddetti contributi di previdenza, collegati alle prestazioni di lavoro rese dal Contribuente, sono prescritti ai sensi della Convenzione stipulata tra la AIIC e le istituzioni dell'UE (di seguito anche Convenzione AIIC-UE) e della connessa regolamentazione interna.

Nel periodo sopra specificato, sono affluiti al contratto contributi complessivi (finanziati in parte dall'Istante, mediante trattenuta sui compensi erogati al Contribuente dall'UE, in parte dalle istituzioni europee), pari a circa B euro.

Dall'anno Y + 8 non risultano ulteriori versamenti ma sola maturazione degli interessi sulla riserva esistente.

Nell'anno Z, alla scadenza del contratto, è stata riconosciuta al Signor X la somma forfetaria di C euro, prevista in caso di esistenza in vita dell'assicurato, alla data di scadenza del contratto.

Ciò posto l'Istante richiede alla scrivente delucidazioni in merito:

- all'assoggettamento ad imposizione in Italia degli emolumenti sopra indicati con le modalità previste dall'articolo 45, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), per la determinazione della base imponibile, e l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26 per cento, di cui all'articolo 26-*ter* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

- oppure al non assoggettamento nel nostro Paese della suddetta somma forfetaria, erogata da A nell'anno Z, in quanto integralmente riconducibile, direttamente o indirettamente, agli emolumenti versati dall'UE per i quali è prevista la piena esenzione da imposte nazionali, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo n. 7.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante segnala, in primo luogo, come la Convenzione conclusa tra l'AIIC da un lato e dal Parlamento europeo, dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee dall'altro, che disciplina le condizioni di lavoro e il regime economico e previdenziale degli interpreti *free lance*, prevede, in particolare, all'articolo 8, che gli stessi interpreti, assunti dalla Commissione per conto di tutte le Istituzioni dell'UE, sono assoggettati all'imposta stabilita a vantaggio dell'Unione Europea, istituita dall'articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'8 aprile 1965, sostituito e consolidato dall'articolo 12 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea, attualmente allegato al Trattato sull'Unione Europea (TUE), al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al Trattato CEEA.

Ne discende che i compensi degli interpreti *free lance* sono assimilati, ai fini dell'imposizione da parte dell'Unione Europea, agli emolumenti versati dalla stessa

Unione ai suoi funzionari ed agenti e, pertanto, risultano esenti da imposte nazionali negli Stati membri di residenza, in linea con la disciplina contenuta nel citato articolo 12 del Protocollo n. 7.

L'Istante rileva, inoltre, che, in base all'articolo 14 della citata Convenzione AIIC-UE, gli obblighi contrattuali degli interpreti *free lance* danno luogo a versamenti a titolo di previdenza vecchiaia-morte presso degli organismi accreditati, fra i quali la A.

Le contribuzioni sono composte da:

- una quota a carico dell'UE pari al 16,50 per cento della retribuzione giornaliera e, se del caso, dell'indennità forfetaria di viaggio (quota istituzioni);

- una quota a carico dell'interprete dell'8,25 per cento, detratta dai suoi compensi (quota interprete).

Il Contribuente segnala, per altro, come in caso di mancata scelta dell'organismo previdenziale, l'Istituzione restituisce all'interprete la quota del 8,25 per cento che viene assoggettata all'imposta comunitaria prevista per gli emolumenti corrisposti dall'UE.

Anche il collegato Regolamento concernente gli interpreti di conferenza *free lance* conferma che, in assenza di affiliazione ad un organismo previdenziale, la parte a carico dell'interprete viene restituita come componente retributiva e rientra nell'ordinario regime fiscale degli emolumenti corrisposti dall'UE (che prevede l'imposizione da parte dell'UE e l'esenzione dalle imposte nazionali).

L'Istante ritiene, pertanto, che la prestazione in capitale (pari a C euro), erogata nell'anno Z da A costituisca:

- non già il semplice frutto di un'autonoma scelta di investimento assicurativo privatistico, bensì la prestazione finale di un regime di previdenza istituito per gli interpreti *free lance* ai sensi della Convenzione AIIC-UE;

- il risultato del differimento nel tempo di una quota dei compensi spettanti, nonché della contribuzione a carico delle Istituzioni, entrambe collegate al rapporto di lavoro con le istituzioni UE.

Il Contribuente segnala, inoltre, come, dal punto di vista economico giuridico, le quote di premio a carico dell'interprete rappresentano una parte delle retribuzioni/ indennità che sono gli state rese indisponibili al momento della maturazione e che, inoltre, sarebbero state assoggettate all'imposta comunitaria e risulterebbero, pertanto, esenti da imposte nazionali se corrisposte direttamente all'interprete.

L'Istante ritiene, in definitiva, che le quote a carico dell'Istituzione europea configurino un *benefit* previdenziale legato allo status di interprete UE, che, se, ipoteticamente erogato in denaro, avrebbe potuto essere assoggettato al regime impositivo UE, e risulterebbe, pertanto, esente in Italia, mentre gli interessi maturati rappresentino la rivalutazione tecnica di tali quote di emolumenti differiti e non il frutto di un'autonoma scelta di investimento volontario sganciato dalla funzione previdenziale.

Da ciò consegue, a giudizio dell'Istante, che il capitale, liquidato nell'anno Z, costituisce, in sostanza, la restituzione, differita e rivalutata, di emolumenti e contribuzioni che, in base al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'UE ed alla Convenzione AIIC-UE, erano originariamente destinati a rientrare nella categoria degli emolumenti versati dall'UE, assoggettati ad imposta dalle Istituzioni comunitarie ed esenti da imposte nazionali.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Signor X ritiene che non debba essere assoggettata ad imposizione italiana alcuna parte della somma di euro C, erogata da A nell'anno Z, in quanto integralmente riconducibile, direttamente o indirettamente, a stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'UE, per i quali è prevista la piena esenzione da imposte nazionali, e, dunque, da intendersi quale somma derivante da un meccanismo di salario differito con finalità previdenziali e non da un investimento autonomo volto a generare redditi di capitale imponibili ai sensi dell'articolo 44 del TUIR.

In via subordinata il Signor X ritiene che dovrebbe essere riconosciuta come non imponibile in Italia la parte di capitale corrispondente ai premi originariamente finanziati da compensi UE, esenti da imposte nazionali, ossia l'intero ammontare dei contributi a carico dell'interprete (8,25 per cento), sommata ai contributi a carico delle istituzioni europee (16,50 per cento).

La base imponibile, determinata in base all'articolo 45, comma 4, del TUIR, dovrebbe, in ogni caso, essere rideterminata escludendo i premi, così qualificati, come mera restituzione di emolumenti UE *ab origine* esenti, la cui funzione costituirebbe una restituzione di capitale accumulato e non di rendimento.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che, come chiarito nella circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Di conseguenza, la seguente

risposta si basa sui fatti e sui dati così come descritti nell'istanza di interpello, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l'ordinario potere di verifica e di accertamento dell'effettiva residenza del Contribuente.

Le indicazioni che si forniscono di seguito si basano, in particolare, sulle circostanze riferite dall'Istante e assunte acriticamente in questa sede, ossia che il Signor X sia, nell'anno Z, effettivamente residente sotto il profilo fiscale in Italia, in quanto, pur residente in Belgio ed iscritto all'AIRE deve essere considerato fiscalmente residente nel nostro Paese in base alle disposizioni contenute nel citato articolo 13 del Protocollo n. 7 (cfr. le risposte a istanze di interpello n. 475 dell'8 novembre 2019 e n. 264 del 13 ottobre 2025).

Si ricorda, al riguardo, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del TUIR, «*l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10...».* Pertanto, il Signor X deve essere assoggettato ad imposizione nel nostro Paese sul suo reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti nel periodo d'imposta Z. Tra tali redditi sono ricompresi anche i redditi di capitale.

A tal riguardo, si segnala che, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g-*quater*), del TUIR costituiscono redditi di capitale *«i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione»*.

Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del TUIR, *«i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati»*.

Come già chiarito nella circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, paragrafo *III*, i rendimenti finanziari che derivano da contratti di assicurazione sulla vita, diversi da quelli aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente e di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di capitalizzazione, sono qualificati come redditi di capitale.

L'articolo 26-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevede che su tali redditi l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento.

Si ricorda che, per le polizze stipulate entro il 30 giugno 2014, l'imposta dovuta è calcolata con applicazione dell'aliquota vigente nei periodi di maturazione dei redditi (cfr. circolare 19/E del 27 giugno 2014, par. 4).

Come chiarito nella circolare n. 62/E del 31 dicembre 2003, paragrafo 2, anche nel caso in cui tali redditi di capitale siano erogati da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26-*ter* è dovuta l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi.

Laddove tali redditi non siano stati assoggettati a tassazione dall'intermediario, si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, del TUIR, secondo cui *«i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1- bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta»*.

Tanto chiarito sotto il profilo della normativa interna italiana, occorre, tuttavia, considerare le disposizioni del diritto comunitario europeo.

Nel caso in esame si fa specifico riferimento al sopra citato articolo 12 del Protocollo n. 7), il quale prevede che, *«alle condizioni e secondo la procedura stabilita dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.*

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione».

In attuazione della suddetta disposizione, il Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) del Consiglio n. 260 del 1968 individua le condizioni e la procedura di applicazione dell'imposta a profitto dell'Unione europea (anche "*UE*"), stabilendo, all'articolo 8, che «*l'imposta è riscossa mediante ritenuta alla fonte*» (vedi risposta all'istanza di interpello n. 7 del 19 settembre 2018).

Come sopra evidenziato, la disposizione comunitaria, indicata all'articolo 12 del Protocollo n. 7), si riferisce agli *"stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione"* ai propri funzionari ed agenti tra i quali, in linea di principio, non sono ricompresi gli interpreti *free lance*. Tuttavia, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 8 dell'allegata Convenzione AIIC-UE, gli stessi interpreti sono sottoposti all'imposta stabilita a favore dell'Unione Europea, istituita dall'articolo 13 del "*Protocollo sui Privilegi e le Immunità*" dell'8 aprile 1965 (attualmente trasfuso nel citato articolo 12 del Protocollo n. 7).

Pertanto, anche gli emolumenti versati dall'UE agli interpreti *free lance* rientrano nell'ambito applicativo del vigente articolo 12 del Protocollo n. 7.

In merito a tale esenzione, si richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 5 luglio 2012, *Bourgès-Maunoury e Heintz*, C-558/10, in cui è stato rilevato che "*soltanto l'esenzione da qualsiasi imposta nazionale delle remunerazioni corrisposte dall'Unione consente alle istituzioni di quest'ultima di esercitare in modo efficace il loro potere esclusivo di fissare l'ammontare effettivo dei redditi dei loro funzionari e che un tale potere sarebbe escluso se gli Stati membri avessero la facoltà di assoggettare ad imposte tali redditi secondo i l proprio sistema fiscale*".

Ancora, nella sentenza si legge che "*Il Protocollo prevede dunque una netta distinzione tra, da un lato, i redditi di origine nazionale soggetti al potere delle amministrazioni tributarie nazionali degli Stati membri e, dall'altro, i redditi corrisposti dall'Unione ai suoi funzionari o agenti, che sono soggetti esclusivamente al diritto dell'Unione quanto alla loro eventuale imponibilità. Tale ripartizione delle rispettive competenze fiscali degli Stati membri e dell'Unione porta ad escludere qualsiasi imposizione, non solo diretta ma anche indiretta, da parte degli Stati membri, dei redditi corrisposti dall'Unione e sottratti alla competenza di questi ultimi (sentenze Humblet/ Stato belga, cit., pag. 1124; del 24 febbraio 1988, Commissione/Belgio, 260/86, Racc. pag. 966, punto 10; del 22 marzo 1990, Tither, C-333/88, Racc. pag. I-1133, punto 12, e del 14 ottobre 1999, Vander Zwalmen e Massart, C-229/98, Racc. pag. I-7113, punto 21)*".

Nella sentenza *Kristoffersen*, C-263/91, della medesima CGUE, pronunciata il 25 maggio 1993, viene inoltre statuito che "*non costituisce tassazione indiretta degli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità"* una tassazione nazionale che *"ha natura obiettiva in relazione ad una scelta d'investimento fatta dal dipendente"* dell'Unione*,* da cui deriva *"un'autonoma fonte di reddito, a prescindere dalla provenienza della somma destinata al suo acquisto".*

Alla luce delle previsioni normativa sopra riportate e della correlata prassi, nonché dei principi stabiliti dalla giurisprudenza unionale, è possibile concludere che l'esenzione in esame, che esclude da qualsiasi imposizione nazionale, diretta e indiretta, i redditi di cui sono titolati taluni identificati soggetti che prestano le loro attività a favore delle istituzioni dell'Unione europea, è applicabile, unicamente, agli stipendi, ai salari e agli emolumenti "*versati*" agli stessi dall'Unione, che, all'atto dell'erogazione, sono posti a carico del bilancio dell'UE e sono soggetti ad una ritenuta alla fonte, a favore delle stesse istituzioni europee.

Al riguardo, quanto alle somme oggetto d'istanza, si osserva che tale condizione non risulta soddisfatta, in quanto il capitale erogato al Signor X, a seguito dell'investimento effettuato a titolo di "*Insurance of capitalisation*" e in base alla Convenzione AIIC-UE, è stato versato al Contribuente dalla compagnia assicurativa A che, ovviamente, non è un'istituzione comunitaria e, di conseguenza, non risulta posto a carico del bilancio unionale e soggetto ad alcuna ritenuta a favore dell'UE.

Da ciò consegue che alle citate somme, percepite dal Contribuente nell'anno d'imposta Z, non è possibile applicare la specifica esenzione prevista dall'ordinamento comunitario e qui in rilievo.

Le stesse, pertanto, dovranno essere assoggettate ad imposizione con le modalità previste dalla vigente normativa interna italiana in materia di redditi di capitale, ossia, indicando tali redditi nel quadro RM, rigo M31, del Modello Redditi PF (o nel quadro M, rigo M31, del modello 730) e assoggettando a tassazione, secondo le modalità sopra descritte, la quota riferita al rendimento ottenuto, determinata sottraendo alle somme liquidate, pari a C euro, le somme relative alla "*quota interprete*" e alla "*quota istituzioni*", versate negli anni, secondo gli elementi forniti dalla società di assicurazione.

firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026

IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)